

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 18 LUGLIO 2016

n. 84



**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

<b>S O M M A R I O</b>
------------------------

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 900  
**Cont. 336/15/DI. Soc. Coop. Onlus L.S. C/ Regione Puglia. (Fallimento L. S.P.A.) Tribunale Di Vicenza – Sez. Fallimentare. Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 E 99 L.F. Ratifica mandato difensivo Avv. Luca Basso, Legale Esterno..... 35311**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 901  
**Cont. 346/15/Al. Societa' S.T. S.A.S. C/ Regione Puglia. (Fallimento L. S.P.A.) Tribunale Di Vicenza – Sez. Fallimentare. Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 E 99 L.F. Ratifica mandato Difensivo Avv. Luca Basso, Legale Esterno..... 35314**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 914  
**Cont 2689/07/DL. ENAIP PUGLIA c/ Regione Puglia. Corte Appello Bari. Appello avverso la sentenza Trib. Bari n. 397/013. Ratifica incarico difensivo. Avv. Sabina Ornella di Lecce. .... 35317**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 937  
**Compensi professionali spettanti ad avvocati interni per l'anno 2010 in applicazione dell'art. 7, co. 4, Regolamento Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010). .... 35319**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 938  
**Cont. n. 863/15/TO TAR LECCE – C. s.r.l. c/ Regione Puglia. Assenza presupposti per appello sentenza n. 499/2016 TAR LECCE.. .... 35323**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 939  
**Cont. n. 949/13- 382/14/FR. TRIBUNALE di FOGGIA – B.T. e F.I. srl c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono giudizi nn. R.G. 3010-3010-1/2013. .... 35324**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 940  
**Cont. n. 2512/07/SH. Corte d'Appello di Roma. Sentenza n. 6573/2015. Arbitrato IGECO. spa c/ Regione Puglia. Acquiescenza lodo arbitrale sottoscritto in data 10.12.2010. .... 35326**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 941  
**Cont.n.1353/15/GA(coll.cont.997/04/GA).Competenze professionali avv. Michele Iaia , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residuo passivo perento e.f. 2012 (AD 024/ 37/2012- Art.51, comma 2, lettera G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.-D..G.R. n. 668/2016. .... 35328**
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 942  
**Cont. n. 746/04/GA-TAR BARI- Ing. A.B. c/ Regione Puglia- Saldo competenze professionali avv. Emilio Toma (STUDIO ASSOCIATO) , difensore Regione- Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2008 (AD 024/1120/2008)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 668/2016. .... 35332**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 943

**Cont. n. 296-443-449/16/GA. – Avv. G.C. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari –Sez. Lavoro-. Non costituzione in giudizio. ....35336**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 946

**Cont. n. 885/14/CA. Commissione Tributaria Regionale di Bari. Comune di G. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo: Avv. Luigi Quercia, legale esterno. ....35338**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 947

**Cont. n. 323/16/L –TAR Puglia –Lecce-. Regione Puglia c/Comune di A. + altri-. Ratifica incarico difensivo, Avv. Ada Matteo, legale esterno. ....35340**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 973

**Cont. n. 1349/07/GI-AL –Corte d’Appello di Bari. Regione Puglia c/Q.B.E.I.E.L. e Provincia di F. dei F.M.C.–. Ratifica incarico difensivo, Avv. Fabrizio Ferrante, legale esterno. ....35342**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2016, n. 994

**Cont 1940/05/DL. ACI Bari c/ Comune Bari e Regione Puglia. Tribunale Bari- Ufficio GIP. Ricorso ex art. 665 cpp. Nomina difensore interno. Avv. Sabina Ornella di Lecce .....35344**

## PARTE SECONDA

---

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 900

**Cont. 336/15/DI. Soc. Coop. Onlus L.S. C/ Regione Puglia. (Fallimento L. S.P.A.) Tribunale Di Vicenza – Sez. Fallimentare. Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 E 99 L.F. Ratifica mandato difensivo Avv. Luca Basso, Legale Esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- la Regione Puglia, con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 352/2008 e n. 509/2008, approvava un programma denominato "Connettività Sociale", a sua volta suddiviso in due fasi "Connettività 1" e "Connettività 2", al fine di promuovere iniziative a favore di soggetti diversamente abili;
- tale programma prevedeva l'erogazione di finanziamenti a favore di progetti aventi ad oggetto iniziative in favore di soggetti disabili con il fine di diffondere, tra i disabili stessi, l'uso di tecnologie informatiche;
- la Cooperativa Sociale Onlus "L.S.", concorrendo con il con il progetto "RETI@PERTE", risultava meritevole secondo i criteri determinati dalla Regione, rientrando nella graduatoria "Connettività 2";
- a fronte di tale progetto, la Regione Puglia stanziava un finanziamento complessivo di € 92.477,20 a favore della Cooperativa Sociale Onlus "L. S.";
- l'erogazione del predetto finanziamento, secondo quanto previsto dal *corpus* normativo pubblicato nel B.U.R.P. n. 13 del 22/01/2009, era subordinata alla inderogabile *conditio sine qua non* del previo ottenimento da parte della Regione Puglia di una garanzia fideiussoria. In assenza di tale garanzia, dunque, nessun finanziamento avrebbe potuto essere erogato;
- la Regione Puglia richiedeva, pertanto, l'invio della predetta garanzia fideiussoria;
- in ossequio a ciò, la Società Cooperativa "L.S.", inviava alla Regione Puglia, con plico raccomandato in data 3.4.2009, polizza fideiussoria n. AR/04/09/0005, rilasciata dalla Società Finanziaria L. S.p.A. a fronte dello specifico stanziamento riferito al progetto "Reti@perte";
- a seguito del deposito dell'anzidetta garanzia, la Regione Puglia liquidava a favore della Cooperativa "L. S.", la somma di € 38.560,00, quale prima tranche del finanziamento pari al 40% dell'importo complessivo stanziato;
- successivamente, la Società Cooperativa "L.S." si rendeva inadempiente rispetto all'avanzamento del progetto per cui era stato erogato l'anticipo del finanziamento e, di conseguenza, la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale del 16.05.2014 n. 448, revocava il contributo erogato nei confronti della Cooperativa Sociale "L.S.", chiedendo la restituzione dello stesso, ammontante ad € 41.907,32 (di cui € 38.560,00 pari alla somma erogata dalla Regione Puglia per la realizzazione del Progetto "Reti@perte", ma non utilizzata e non rendicontata, ed € 3.347,32 a titolo di interessi legali);
- la Società Cooperativa "L.S.", tuttavia, non restituiva quanto dovuto poiché, nel frattempo, veniva sottoposta a procedura concorsuale di liquidazione, risultata totalmente infruttuosa per i creditori;
- la Regione Puglia provvedeva, pertanto, a notificare la Determinazione Dirigenziale n. 448/2014 di revoca del finanziamento alla Società Finanziaria L. S.p.A., obbligata in solido con la Società Cooperativa "L.S." in virtù di polizza fideiussoria, al fine di far valere tale garanzia;
- essendo successivamente fallita anche la Società Finanziaria L. S.p.A., la Regione Puglia provvedeva a depositare domanda di ammissione al passivo del predetto fallimento.
- Con decreto del 06.03.2015, il Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Vicenza rendeva esecutivo lo

stato passivo del fallimento della L. S.p.A., escludendo la Regione Puglia da tale immissione in virtù delle seguenti motivazioni: *“l’atto fideiussorio risultava privo di data certa. Inoltre l’istante, a conforto dell’asserito credito richiesto, non ha provato l’avvenuta erogazione della somma a favore del debitore principale, rilevando che quest’ultimo potrebbe aver già corrisposto il dovuto. Inoltre, il mandato di pagamento prodotto in sede di osservazioni è atto unilaterale non attestante l’effettivo esborso della somma da parte dell’istante”*.

- Tutto ciò premesso, si è ravvisata la necessità che la Regione Puglia proponesse opposizione avverso il provvedimento di esclusione dallo stato passivo del fallimento della Società Finanziaria L. S.p.A., per la somma di € 41.907,32, con domanda di ammissione al passivo nei limiti garantiti dalla fallita L. S.p.A.;
- all’uopo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. *pro tempore*, con proprio provvedimento urgente 26.03.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’Avv. Luca Basso, del Foro di Vicenza, al fine di proporre opposizione allo stato passivo del Fallimento della Società Finanziaria L. S.p.A., relativamente all’ammissione per fidejussione a favore della Società Cooperativa Onlus “L.S.”.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e, modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 3.375,00 oltre IVA, CPA e spese tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 41.907,32

SETTORE DI SPESA: Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DIGS. N. 118/2011 E SS.MM E II.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, pari a € 4.449,8= comprensivo di IVA, CPA e spese (di cui € 3.375,00 per compenso professionale, € 135,00 per CPA € 772,2 per IVA, € 167,6 per spese), sarà finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1312 - “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti ...”;

- al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato Avv. Luca Basso si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi, con imputazione al cap. 1312, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa di cui al cpv. precedente entro il corrente Esercizio Finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall’Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- di ratificare, ora per allora, l'operato del Presidente *pro tempore* della G.R. relativamente alla disposta nomina dell'Avv. Luca Basso quale rappresentante e difensore della Regione—Puglia nel procedimento di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Società Finanziaria L S.p.A., relativamente all'ammissione per fideiussione a favore della Società Cooperativa Onlus L.S.;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria", al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 co. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art.23 co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 901

**Cont. 346/15/AI. Società S.T. S.A.S. C/ Regione Puglia. (Fallimento L. S.p.A.) Tribunale Di Vicenza – Sez. Fallimentare. Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 E 99 L.F. Ratifica mandato Difensivo Avv. Luca Basso, Legale Esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- Il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 836/2007, approvava l'Avviso Pubblico n. 8/2007, finalizzato a creare le condizioni per l'impiego a tempo pieno di giovani in possesso della laurea e di un titolo *post lauream*, attraverso l'erogazione di incentivi alle Piccole e Medie Imprese ed ai Consorzi di Piccole e Medie Imprese, presenti nel territorio regionale;
- con Determinazione n. 1395 dell'8.09.2008, il Servizio Formazione Professionale approvava le graduatorie relative all'avviso pubblico n. 8/2007 ed ammetteva a finanziamento la proposta formulata dall'impresa denominata S.T. s.a.s., la quale procedeva a formalizzare la prevista assunzione con decorrenza 10.10.2008;
- con successiva Determinazione n. 2294 del 26.11.2008 il Servizio Formazione Professionale liquidava la somma di € 18.000,00 in favore dell'Impresa S.T. s.a.s., pari al 100% del finanziamento spettante;
- ai fini della suddetta liquidazione, la Società finanziaria L. S.p.A. prestava fidejussione in favore della S.T. s.a.s., mediante la sottoscrizione della polizza n. AR/10/08/0029 del 13/10/2008;
- con provvedimento dirigenziale n.1557 del 27.7.2011, il Servizio Formazione Professionale revocava il finanziamento concesso alla S.T. s.a.s. perché inadempiente, e disponeva il recupero nei confronti della stessa S.T. s.a.s. e della società finanziaria L. S.p.A., obbligata in solido, della somma di € 18.000,00, maggiorata degli interessi legali;
- l'impresa S.T. s.a.s., benché intimata a pagare la suddetta somma, non provvedeva al versamento;
- l'Ufficio Contenzioso Puglia Meridionale della Regione Puglia- sede di Lecce, incaricato di procedere al recupero del credito regionale in argomento, ha inteso procedere nei confronti della Società finanziaria L. S.p.A. alla quale, dopo diversi tentativi, in data 6.5.2014 per il tramite dell'UNEP della Corte d'Appello di Vicenza, ex art.138 c.p.c., ha notificato l'ordinanza fiscale n.21505 del 27/8/2013;
- la Società finanziaria L. S.p.A. non provvedeva a versare quanto dovuto;
- l'Ufficio del Contenzioso di Lecce incaricava, pertanto, il citato U.N.E.P. di procedere al pignoramento mobiliare, risultato infruttuoso perché la società finanziaria non risultava all'indirizzo noto;
- attraverso la visura degli atti della C.C.I.A.A. di Vicenza si è riscontrato che la Società finanziaria L. S.p.A. è stata dichiarata fallita;
- con decreto del 06.03.2015, il Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Vicenza ha reso esecutivo lo stato passivo del fallimento della L. S.p.A., escludendo la Regione Puglia da tale immissione in quanto *“pur prendendo atto che la fidejussione prestata dalla L. S.p.A. ha data certa, non ammette l'istante Regione Puglia per la somma di € 20.289,82 in quanto non risulta provata l'avvenuta erogazione della somma a favore del debitore principale, rilevando che quest'ultimo potrebbe aver già corrisposto il dovuto. Il Giudice rileva, inoltre, che il mandato di pagamento è atto unilaterale e non prova l'effettivo esborso della somma da parte dell'istante”*;
- tutto ciò premesso, risultando la Regione Puglia creditrice nei confronti della L. S.p.A. della somma di € 20.289,82, si è ravvisata la necessità di proporre opposizione avverso il provvedimento di esclusione dallo stato passivo del fallimento L. S.p.A., per il credito esposto, con domanda di ammissione al passivo nei limiti garantiti dalla fallita Società finanziaria L. S.p.A.;
- all'uopo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. *pro tempore*, con proprio provvedimento urgente 23.03.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappre-

sentanza e difesa all'Avv. Luca Basso, del Foro di Vicenza, al fine di proporre opposizione allo stato passivo del Fallimento L. S.p.A., relativamente all'ammissione per fidejussione a favore della Società S.T. s.a.s..

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 1.574,00 oltre IVA, CPA e spese, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 20.289,82

SETTORE DI SPESA: Sezione Formazione Professionale

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM E II.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, pari a € 2.163,44= comprensivo di IVA, CPA e spese (di cui € 1.574,00) per compenso professionale, € 62,96 per CPA , € 360,13 per IVA, € 166,35 per spese), sarà finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1312 — “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti ...”;

- al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante al professionista incaricato Avv. Luca Basso si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi, con imputazione al cap. 1312, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della spesa di cui al cpv. precedente entro il corrente Esercizio Finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4 comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare, ora per allora, l'operato del Presidente *pro tempore* della G.R. relativamente alla disposta nomina dell'Avv. Luca Basso quale rappresentante e difensore della Regione Puglia nel procedimento di opposizione allo stato passivo del Fallimento L. S.p.A., relativamente all'ammissione per fidejussione a favore della Società S.T. s.a.s.;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del compenso spettante al suddetto professionista incaricato, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”, al termine del procedimento di riconoscimento della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ex art.73 co. 1 lett. e) del d.l.vo 23 giugno 2011, n. 118, come mod. dal d.l.vo 10 agosto 2014, n. 126;

- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai sensi dell'art.23 — co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2016, n. 914

**Cont 2689/07/DL. ENAIP PUGLIA c/ Regione Puglia. Corte Appello Bari. Appello avverso la sentenza Trib. Bari n. 397/013. Ratifica incarico difensivo. Avv. Sabina Ornella di Lecce.**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- In data 12 settembre 2007, ad istanza dell'ENAIP PUGLIA veniva notificato alla Regione Puglia decreto ingiuntivo n.1574/2007-Rg. 7376/2007,emesso il 24/07/2007 dal Presidente della II Sezione del Tribunale di Bari, per la somma di euro 675.950,27, oltre interessi dalla domanda e spese della procedura.
- La Regione Puglia, ritenendo lo stesso ingiusto ed illegittimo, con atto di citazione, notificato in data 25 ottobre 2007, proponeva opposizione, per i seguenti motivi:

IN VIA PRINCIPALE

INAMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA MONITORIA PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.633 CPC.

IN VIA GRADATA

INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

- L'Ente ENAIP si costituiva in giudizio ed in quella sede chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
- IL Tribunale adito motivatamente rigettava la richiesta.
- Nel corso del giudizio veniva espletata CTU contabile, le cui risultanze venivano formalmente e motivatamente contestate.
- Precisate le conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2012, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
- Il Tribunale di Bari- Il sez- con la sentenza n. 397/013, resa nel giudizio RG 11769/2007, depositata in data 5 febbraio 2013 e notificata al Presidente della Regione Puglia in data 18 febbraio 2013, premesso il richiamo alla decisione resa dallo stesso Tribunale, n. 594/2001, le cui risultanze erano state poste a sostegno della richiesta formulata in via monitoria, ha ritenuto l'opposizione in parte fondata e da accogliersi "*per quanto di ragione*".

Per l'effetto, il d.i opposto è stato revocato ed accolta la domanda dell'ENAIP nella misura ridotta di euro 581.724,07 (€ 1.126.374.868).

Attesa l'erroneità delle citate statuizioni del Tribunale di Bari, il Presidente della Regione Puglia ha conferito il mandato difensivo all'avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, già costituita nel giudizio di I grado, per la proposizione di rituale appello avverso la sentenza di cui innanzi.

È necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

SEZIONE DI SPESA – FORMAZIONE PROFESSIONALE

VALORE DELLA CAUSA: €. 675.950,27

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del DLgs 118/2011**

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Vice Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del VicePresidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza in epigrafe indicata;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Sabina Ornella di Lecce.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 937

**Compensi professionali spettanti ad avvocati interni per l'anno 2010 in applicazione dell'art. 7, co. 4, Regolamento Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/913/2010).**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali" confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Il Regolamento Regionale n. 2 dell'1.2.2010 reca la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza della R.P. da essi espletata.
- Detti compensi gravano su un apposito fondo, denominato "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale", istituito a decorrere dall'anno 2009 ed alimentato nella misura e secondo le modalità previste all'art. 4 co. 1 e 2, Reg. cit. nonché dalle circolari esplicative dell'Avvocato coordinatore n. 2/2010 (prot. int. n. 266 dell'8.3.2010, n. 4/2010 (prot. int. n. 311 del 16.3.2010), n. 6/2010 (prot. int. n. 332 del 22.3.2010) e n. 7/2010 (prot. int. n. 347 del 24.3.2010) in presenza di provvedimenti giudiziari totalmente o parzialmente favorevoli all'Amministrazione regionale.
- Ai sensi dell'art. 7, co. 2, i compensi professionali liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale non possono superare un tetto massimo, rappresentato - semplificando - dalla differenza tra la retribuzione media di un dirigente di ufficio e quella di un funzionario D6 titolare di AP: detto tetto per il 2010 è pari ad € 37.211,10 come comunicato dalla Sezione Personale con nota prot. AOO\_106/10879/2012.
- Il comma 4 dell'art. 7 stabilisce che: *"Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell'avvocato costituito, i compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nelle misure del precedente art. 4 che, in ragione della materia trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per l'amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera di Giunta regionale"*.
- Con determinazione n. 913 del 29/12/2010 si è provveduto:
  - a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale per l'anno 2010 nell'importo di € 1.000.000,00 fatta salva l'esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della presentazione e successiva validazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziari favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010;
  - ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.000.000,00 sul Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)" del bilancio 2010;
- Con determinazioni dirigenziali dalla n. 198 alla n. 210 del 9/7/2015, dalla n. 265 alla n. 268 del 27/10/2015 e nn. 543 e 544 del 29/12/2015 si è provveduto a liquidare in favore degli avvocati regionali l'85% dei compensi indicati nelle notule emesse per le cause concluse nel 2010 nel rispetto del "tetto" previsto dall'art. 7 co. 2.
- Nella tabella che segue sono elencati gli avvocati che in relazione all'anno 2010 hanno prodotto richieste di pagamento, con relative notule autocertificate, ai sensi del citato art. 7, co. 4 e, nell'ultima colonna, l'importo complessivo da utilizzare per la successiva liquidazione:

Avvocato interno	numero notule ex art 7, co. 4	compenso lordo spettante	compenso netto	oneri riflessi	IRAP	Impegno complessivo (compenso lordo + IRAP)
Francesconi L.de	3	14.632,30	11.810,43	2.821,87	1.003,89	15.636,19
Carletti Marco	1	2.382,50	1.923,03	459,47	163,46	2.545,96
Girone Lucrezia	2	5.805,90	4.686,22	1.119,68	398,33	6.204,23
Di Lecce Sabina O.	2	14.507,40	11.709,62	2.797,78	995,32	15.502,72
Colaiani Nicola	1	17.360,00	14.012,09	3.347,91	1.191,03	18.551,03
<b>TOTALI</b>		54.688,10	44.141,39	10.546,71	3.752,03	<b>58.440,13</b>

- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad € 58.440,13 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. G del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento a carico del Cap. 1320 impegno n. 3 del bilancio 2010 - giusta A.D. n. 913 del 29/12/2010 - limitatamente all'importo di € 58.440,13, per la successiva liquidazione in favore dei beneficiari sopra elencati, secondo la ripartizione indicata in tabella.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1, parte integrante del presente atto.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € **58.440,13** relativa al pagamento dei compensi professionali rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 7, co. 4, in favore degli avvocati in elenco, si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 "Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)", previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti";
- all'impegno, liquidazione e pagamento delle somme indicate si provvederà con successive determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1320.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne

parte integrante ed essenziale;

2. di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai Fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1320, tanto in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di € 58.440,13, così come specificato in narrativa;
3. di approvare l'Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D. lvo 118/2011;
5. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, i conseguenti atti dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 938

**Cont. n. 863/15/TO TAR LECCE – C. s.r.l. c/Regione Puglia. Assenza presupposti per appello sentenza n. 499/2016 TAR LECCE.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia, la C. S.r.l. adiva il TAR Lecce per chiedere l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento AOO 158 prot. n. 0003916 del 04.05.2015 della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi avente ad oggetto: *"Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36/2009 e s.m.i. – titolo II Turismo "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese ed alle piccole imprese". Soggetto proponente C. S.r.l. Comunicazione di inammissibilità di istanza di accesso"*; l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per il risarcimento dei danni;
- con sentenza n. 499/2016 il TAR Lecce accoglieva il ricorso annullando il richiamato provvedimento di inammissibilità di istanza di accesso;
- con nota prot. n. AOO\_158/0003015 del 06.04.2016 il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi ha sottolineato come la *ratio* del bando in questione, come correttamente rilevato dalla ricorrente, "deve essere individuata nella valorizzazione delle strutture turistico-alberghiere già esistenti, a prescindere dal fatto che colui che intende effettuare l'intervento stia già operando presso quella sede";
- Puglia Sviluppo, quale Organismo intermedio, ha peraltro comunicato che, in relazione alla sentenza n. 499/2016 del Tar Lecce non si ravvisano i presupposti per proporre appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il Presidente, pertanto, considerata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non proporre appello avverso la citata sentenza.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM. E II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non appellare la sentenza citata, come illustrato in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 939

**Cont. n. 949/13- 382/14/FR. TRIBUNALE di FOGGIA – B.T. e F.I. srl c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono giudizi nn. R.G. 3010-3010-1/2013.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto notarile rep. 43103/2009 per notar Francesco Paolo Pepe da Foggia, veniva stipulato un atto di trasferimento immobiliare tra la sig.ra B.T. e la Società F.I. srl relativo alle particelle 5338 e 5339 del foglio 96 del Catasto del Comune di Foggia, con contemporanea promessa di trasferimento di immobili da costruire sulle medesime particelle da parte della Società F.I. spa a favore dei sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., congiunti della Sig.ra B.T.
- la F.I. srl con atto di citazione conveniva in giudizio la sig.ra B.T. ed i sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G., perché il Giudice accertasse e dichiarasse la nullità della compravendita in quanto le particelle in argomento, alla data della stipula dell'atto di trasferimento dei predetti immobili, risultavano incommerciabili e inalienabili, in quanto rientranti nel Demanio armentizio della Regione Puglia e, relativamente alla particella 5339, anche perché gravata da livello a favore del Capitolo Cattedrale Santa Maria Maggiore di Foggia mai affrancato, con conseguente proprietà demaniale per accessione degli immobili ivi esistenti, nonché per dichiarata contrarietà alla disciplina imperativa inerenti i beni demaniale e di uso civico.
- con atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, notificato il 02.7.2013, la sig.ra B – ritualmente costituita in giudizio- conveniva la Regione Puglia per sentire dichiarare l'accertamento dell'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei suoli su indicati, nonché la declaratoria della nullità del contratto di compravendita intervenuto tra la Regione e la società F.
- I sig.ri L.M.A., L.R.A. e P.G. con ricorso per sequestro conservativo avanzato in danno alla F.I. srl per asseriti inadempimenti contrattuali, adivano il Tribunale di Foggia, proponendo istanza per sequestro conservativo da eseguire sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Società F.I. srl e degli eredi del sig. S.S. (socio di maggioranza e Amministratore Unico della citata società deceduto in data 8.10.2013 e, pertanto, evocati in giudizio i suoi eredi), nel timore di perdere, nelle more del giudizio principale, la garanzia patrimoniale dei propri crediti.
- in entrambi i giudizi menzionati l'Amministrazione regionale si costituiva a mezzo dell'Avvocato del libero foro Giuseppe Prencipe (D.G.R. nn. 1250 del 23.6.2014 e 224 dell'8.3.2016).
- Nelle more dei giudizi, le controparte hanno fatto pervenire per mezzo dei propri procuratori al legale officiato dalla Regione Puglia, una proposta di abbandono del giudizio principale e del giudizio cautelare con compensazione di ogni spesa e onorario di causa.
- L'Avv. Prencipe con relazione dettagliata del 21.5.2016 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta di abbandono dei giudizi in virtù dei vantaggi che l'Ente ne ricaverebbe.
- Tanto premesso, considerato l'interesse della Regione ad addivenire alla soluzione così come prospettata di abbandonare i giudizi con la compensazione delle spese di lite, si chiede formale autorizzazione all'abbandono del giudizio al fine della cancellazione delle cause del ruolo.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di autorizzare il procuratore costituito Avv. Giuseppe Prencipe del libero foro ad abbandonare i giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Foggia (R.G. 3010/3010-1-2013) e, dunque, a non comparire alle prossime udienze ai fini della cancellazione delle cause dal ruolo;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 940

**Cont. n. 2512/07/SH. Corte d'Appello di Roma. Sentenza n. 6573/2015. Arbitrato IGECO. spa c/ Regione Puglia. Acquiescenza lodo arbitrale sottoscritto in data 10.12.2010.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con lodo pronunciato e sottoscritto in data 10.12.2010 dal Collegio Arbitrale costituito nella controversia insorta tra la IGECO. Spa e la Regione Puglia, afferente l'appalto per la costruzione dell'impianto di Depurazione Foce Varano e Lido del Sole (FG), in parziale accoglimento delle avverse domande, l'Ente veniva condannata al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 78.000,00 e dei 2/3 delle spese del procedimento.
- In data 27.5.2011, l'Amministrazione regionale per mezzo dell'Avv. Luigi Pannarale, legale già officiato anche per la difesa nel procedimento arbitrale, ha impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma (R.G. 3212/2011) il predetto lodo eccependone la nullità perché emesso "*da un collegio composto da soli tre arbitri*" in violazione, quindi, dell'art. 43 del capitolato speciale d'appalto;
- la III Sezione della Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 6573/2015 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione condannando, altresì, la Regione Puglia alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite liquidate in € 6.615,00 oltre oneri di legge;
- l'Avv. Pannarale con parere legale del 2.5.2016, condividendo le osservazioni espresse con nota Prot. n. 1003 del 29.4.2016 dalla Sezione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia in merito alla eventuale impugnazione della sentenza in Cassazione, nell'evidenziare l'esito favorevole per l'Amministrazione ottenuto in sede arbitrale rispetto alle richieste formulate dalla controparte (€ 204.310,12 a fronte della condanna di € 78.000,00), ha confermato che l'eventuale impugnazione in Cassazione fondata su un'eccezione di rito porterebbe, in caso di accoglimento, ad una mera dichiarazione di nullità del lodo senza alcuna pronuncia nel merito della questione determinando, comunque, un aumento delle spese legali oltre all'alea connessa al giudizio di impugnazione e al secondo giudizio arbitrale.
- Pertanto, all'esito di un'accurata disamina della questione e dell'istruttoria svolta dalla Sezione competente, si ritiene di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6573/2015 della Corte di Appello di Roma e, quindi, di dare esecuzione al lodo arbitrale de quo sussistendo le condizioni e i presupposti per dare acquiescenza allo stesso.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

- di non proporre gravame avverso la sentenza n. 6573/2015 della Corte di Appello di Roma (R.G. 3212/2011) e, quindi, di dare esecuzione al lodo arbitrale sottoscritto il 10.12.2010 sussistendo le condizioni e i presupposti per dare acquiescenza allo stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 941

**Cont.n.1353/15/GA(coll.cont.997/04/GA).Competenze professionali avv. Michele Iaia , difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residuo passivo perento e.f. 2012 (AD 024/ 37/2012-Art.51, comma 2, lettera G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.-D..G.R. n. 668/2016.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazioni di G.R. nn.1538/2004 e.2452 del 15/11/2011 l'avv. Michele Iaia veniva incaricato della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia nel contenzioso dinanzi al Tribunale di Brindisi-Sez. Lavoro e, successivamente, dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, promosso dal dipendente D.F. per l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive a titolo lavoro straordinario , ferie non godute, festività soppresse, per un ammontare di € 252.330,04.
- Con sentenza n. 1889/10 l'adito Tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di 1/2 delle spese di lite.
- Con sentenza n. 2702/12 la Corte di Appello rigettava l'appello proposto da D.F. compensando le spese.
- Con deliberazione n. 315 del 20/02/2012 la G.R. procedeva al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 10.803,96, così come previsto nella D.G.R. n. 2452/2011 di ratifica incarico, finanziato mediante variazione di bilancio con prelievo dal CAP. 1110090 ed impingamento del cap. 1312 bil. 2012.
- con Determinazione Dirigenziale n.37/2012 si procedeva ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2012 la spesa complessiva di € 10.803,96 di cui € 2.000,00 a titolo di acconto(già liquidata e pagata).
- l'avv. Iaia, avendo esaurito la propria attività, con nota del 26/10/2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 05/11/2012 Prot. n. 11/L/20248, chiedeva il pagamento delle competenze maturate nel doppio grado di giudizio, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo netto di € 13.575,03, già detratti gli acconti percepiti giusta determinazioni dirigenziali nn.309/2007(TRIB) e 37/2012 (CORTE APPELLO).
- Il professionista, non avendo avuto riscontro alla richiesta più volte sollecitata, al fine di conseguire il proprio credito, ha presentato al Tribunale di Brindisi ricorso per decreto ingiuntivo , ottenendo il D.I. n. 839/2015 dell'01/12/2015, notificato a mezzo posta in data 07/12/2015, acquisito agli atti dell'Avvocatura in data 09/12/2015 Prot. n. AOO-024/16831, con il quale è stato ingiunto alla Regione di pagare la somma complessiva di € 13.575,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, oltre i compensi relativi alla procedura monitoria liquidata in complessivi € 800,00, oltre r.f.del 15%, CAP e IVA.
- Il suddetto decreto è stato notificato con formula esecutiva in data 05/02/2016 ed acquisito agli atti dell'Avvocatura in data 08/02/2016 Prot. n. AOO-024/1665.
- Con deliberazione n. 8 del 26/01/2016 la Giunta Regionale deliberava la non opposizione al decreto ingiuntivo.
- Effettuata l'istruttoria, l'importo da corrispondere al professionista risulta pari ad € 13.575,03 per sorte capitale, € 1.167,30 per spese procedura monitoria, entrambi al lordo di ritenuta d'acconto,€ 495,49 per interessi ed € 42,80 per rivalutazione monetaria.
- il residuo impegno di spesa assunto con D.D. n. 37/2012 pari ad € 8.803,96 diveniva oggetto di perenzione amministrativa;
- Tanto premesso si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento di € 8.803,96 a carico del cap. 1312- n. impegno 60 del bilancio 2012 , giusta atto dirigenziale 024/37 del 29/02/2012;
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con atto n.37 del 29/02/2012 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell'esercizio finanziario 2014, dotare l'originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi;
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1;
- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa di € 8.803,96 (quota parte sorte capitale) si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20; Programma 1; Titolo 1; Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reinscrizione dei residui passivi perenti";
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 15.280,62 si provvederà, previo riconoscimento del debito limitatamente all'importo eccedente quello già riconosciuto con D.G.R. n. 315/2012, necessario a fronteggiare la citata spesa di € 15.280,62, con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di € 8.803,96, così come specificato in narrativa;
- di approvare l'Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito, limitatamente all'importo eccedente quello già riconosciuto con D.G.R. n. 315/201, necessario a fronteggiare la complessiva spesa di € 15.280,62, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa a favore del professionista.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

Allegato D/1

Allegato n. 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: ...../...../.....  
n. protocollo: .....

Rif - Cod. C.F.R.A. A.V.V./D.E.U./ 2016/  
SPSESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ASSICURATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... ESERCIZIO xxxx	VARIAZIONI		PREVISIONI ASSICURATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxx
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 20 Programma 1 Titolo 1	Fondi e accantonamenti Fondi di riserva per la copertura dei redditi presunti Spese correnti	0,00 0,00 0,00	8.803,96 8.803,96		0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11 Programma 1 Titolo 1	Spogli/indebitamenti generali e di gestione Atti speciali generali Spogliamenti Spese correnti	0,00 0,00 0,00	8.803,96 8.803,96		0,00 0,00 0,00
MISSIONE	Fiducie e accantonamenti Fondi di riserva per la definizione delle partite passiva Spese correnti	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
MISSIONE	Spogli/indebitamenti generali e di gestione Atti speciali generali Spese correnti	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE					
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

IMPRINTA E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 942

**Cont. n. 746/04/GA-TAR BARI- Ing. A.B. c/ Regione Puglia- Saldo competenze professionali avv. Emilio Toma (STUDIO ASSOCIATO) , difensore Regione- Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale di residuo passivo perento e.f. 2008 (AD 024/1120/2008)- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. ii - D.G.R. n. 668/2016.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale , riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 1038 del 04/08/2004 la G.R. deliberava di resistere, a mezzo dell'avv. Emilio Toma, al ricorso introdotto dinanzi al TAR Bari dall'ing. A.B. per l'annullamento della nota prot. n. 30/1248/P del 22/01/2004 con la quale il Settore Gestione Risorse Umane comunicava al ricorrente il diniego alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria su differenze stipendiali percepite in ritardo.
- Il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1133/2007 resa dal Tribunale adito che dichiarava inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese.
- L'avv. Toma, avendo esaurito la propria attività, con nota del 29/01/2008, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in data 04/02/2008 Prot. n. 11/L/2881, chiedeva il pagamento delle competenze maturate, allegando apposita nota specifica, per l'importo complessivo di € 3.360,31, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito con A.D. n. 988 del 27/09/2004.
- *Con Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 02/12/2008 si procedeva ad impegnare sul cap. 1312 bil. 2008 la spesa di € 3.360,31.*
- Il suddetto impegno di spesa diveniva oggetto di perenzione amministrativa.
- Effettuata l'istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, previo adeguamento dell'aliquota del CAP e IVA rispettivamente al 4% e 22% ,il suddetto importo è stato rideterminato nella minore somma di €3.336,07.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.336,07 a carico del cap. 1312 impegno 332 del bilancio 2008 giusta A.D. 024/1120 del 02/12/2008 limitatamente all'importo di €3.336,07.
- Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126" Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009.
- Rilevato che l'art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale.
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegni regolarmente assunti con atto n.1120/2008 per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell' esercizio finanziario 2010 , dotare l' originario capitolo di spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti.
- Vista la legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2" Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018".
- Vista la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.
- Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato E/1.

- Vista la D.G.R. n. 668 del 17/05/2016 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
- Si fa presente che la G.R. con deliberazione n. 2276 del 22/12/2015 aveva autorizzato la reiscrizione del citato residuo passivo perento;
- se non che, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il consequenziale provvedimento dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della suddetta spesa.
- La successiva proposta di delibera, codice CIFRA AVV/DEL/2016/00361, è stata restituita dalla Sezione Bilancio e Ragioneria con nota del 04/05/2016 Prot. n. AOO-024/5951 perché non conforme a quanto stabilito da D.Lgs 118/2011 relativamente all'utilizzo dei residui passivi perenti.

#### **COPERTURA FINANZIARIA – D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.336,07 relativa al pagamento delle competenze dovute all'avv. Emilio Toma e, per esso, lo "Studio Legale Toma-Associazione Professionale Toma-Papa", per l'incarico defensionale in oggetto, si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap.1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi," previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20; Programma 1; Titolo 1; Cap. 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti".
- all' impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.336,07, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap.1312;
- con lo stesso atto si procederà alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 24,24, riveniente dalla differenza tra l'impegno assunto con D.D. n. 1120/2008 ed il residuo passivo perento utilizzato (€ 3.360,31 – € 3.336,07)
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R.7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;

- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, tanto in termini di competenza che di cassa, limitatamente all'importo di € 3.336,07, così come specificato in narrativa;
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
- di provvedere con lo stesso atto dirigenziale alla cancellazione, per insussistenza, del restante importo di €24,24.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 943

**Cont. n. 296-443-449/16/GA. – Avv. G.C. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari –Sez. Lavoro-. Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015 notificati rispettivamente il 17.3, 3 e 5.5 del 2016, l'Avv. G.C.. ha richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, la condanna dell'Ente al pagamento delle somme di € 93.753,62 (R.G. 10745/2015), € 82.527,75 (R.G. 4960/2015) e € 91.537,60 (R.G. 8154/2015), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione regionale;
- Orbene, l'Avvocato regionale incaricato della disamina della questione con parere professionale in atti, ha evidenziato che la Giunta regionale con deliberazione n. 1222 del 2.7.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali maturati da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale. Tali Direttive prevedono la rinuncia da parte dei Professionisti alla rivalutazione monetaria a fronte del pagamento della sorte capitale, comprensive degli interessi legali e di un contributo sulle spese di giudizio determinato in € 1.000,00;
- Nella fattispecie, l'Avv. C. con mail del 2 e 6.5.2016 ha comunicato la propria disponibilità a definire bonariamente i contenziosi *de quibus* e a conseguire i citati compensi nei limiti di quanto disposto con deliberazione n. 1222/13 rinunciando, altresì, al pagamento della somma di € 1.000,00, per ciascun contenzioso, a titolo di spese e dell'importo anticipato per il contributo unificato, determinando un ulteriore risparmio di spesa per l'Amministrazione.
- l'Avvocato regionale ha evidenziato, inoltre, che in analoghi giudizi promossi da Avvocati in quiescenza, in virtù dei pareri espressi dal Professionista esterno officiato per la difesa della Regione Puglia in ordine al componimento bonario delle controversie alle condizioni innanzi esposte, pareri condivisi dall'Avvocatura, l'Amministrazione ha deliberato di non proporre gravame avverso le sentenze di condanna rese dal Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- .
- tanto quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso con conseguente risparmio di spesa, l'Avvocato regionale con il parere citato propone deliberazione di non costituzione nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- iscritti al nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n. 118/2011**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vi - sta la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- iscritti ai nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 946

**Cont. n. 885/14/CA. Commissione Tributaria Regionale di Bari. Comune di G. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo: Avv. Luigi Quercia, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con distinti n. 5 ricorsi la Regione Puglia, difesa dall'Avv. Luigi Quercia, legale esterno, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari gli avvisi di accertamento nn. 1027-1052- 1192-1219- 9 del 2014 notificati dal Comune di G. e relativi al pagamento dell'imposta I.C.I per gli anni 2009 e 2010, asseritamente dovuta per gli immobili rientranti nel patrimonio dell'Ente regionale a seguito della soppressione dell'E.R.S.A.P., perché ritenuti esenti in virtù di quanto stabilito dall'art. 7 della L. 504/92;
- La C.T.P. di Bari con sentenze nn. 3252-3253-3254-3255/2015 ha accolto i prefati ricorsi dichiarando gli immobili, ivi specificatamente indicati, parte del patrimonio della Regione Puglia nell'anno oggetto di accertamento e, per tale ragione, esenti dall'imposta ICI;
- Il Comune di G. ha proposto distinti appelli dinanzi alla C.T.R. di Bari avverso le 5 sentenze innanzi indicate.
- Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale mediante la costituzione nei giudizi di appello de quibus, nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO\_024/6552 del 16.5.2016, ha conferito con provvedimenti del 7.6.2016, incarico difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'avv. Luigi Quercia legale esterno, con studio in Bari alla Via Mauro Amoroso n. 17 - c.f. QRC LGU 62P12 C9831
- Si fa presente, altresì, che l'avv. Luigi Quercia ha difeso l'amministrazione in precedenti ed analoghi contenziosi.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R.

I mandati per il legale esterno sono stati conferiti alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 5.138,64, comprensivo di IVA, CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

Il predetto importo è unico per tutti i procedimenti di cui si propone la ratifica con la presente proposta di deliberazione.

(Valore della controversia: € 41.260,00 calcolato sommando gli importi dei 5 avvisi di accertamento; Settore di Spesa: Demanio e Patrimonio).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.e.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 5.138,64, comprensivo di IVA e CPA.:

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.541,59 comprensiva di IVA, CPA. All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio

finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di conferire incarico difensivo all' Avv. Luigi Quercia, legale esterno, per la costituzione nei procedimenti di appello indicati in narrativa
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 947

**Cont. n. 323/16/L –TAR Puglia –Lecce-. Regione Puglia c/Comune di A. + altri–. Ratifica incarico difensivo, Avv. Ada Matteo, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 21.3.2016, il Comune di A. + altri 84 Comuni della Provincia di L., chiedevano l'annullamento "*della determinazione del Dirigente servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia n. 682 del 24.12.2015*" con la quale veniva fissata l'aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. ecotassa) per l'anno 2016 per i Comuni della Provincia di L esclusivamente in funzioni dei livelli di raccolta differenziata raggiunti, negando per tutti l'applicazione della premialità prevista dall'art. 3 comma 40, ultima parte, della legge 28.12.1995 n. 549.
- Con atto notificato il 13.4.2016, la Provincia di L. proponeva opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione del medesimo in sede giurisdizionale, per la prosecuzione dinanzi al TAR Lecce.
- si costituivano nel giudizio i Comuni ricorrenti, con atto del 12/4/2016.
- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, il Presidente della G.R. p.t., nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO\_024/6552 del 16.5.2016, con provvedimento urgente del 10/5/2016 ha conferito mandato difensivo all'Avv. Ada Matteo, del libero foro,
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Ada Matteo alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. . 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 8.564,40, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre il giudizio di che trattasi

(Valore delle cause: indeterminabile-particolare interesse; Settore di spesa: Ciclo dei rifiuti e bonifica).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.564,40 (di cui € 6.750,00 a titolo di onorario; € 270,00 CPA; € 1.544,40 IVA) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva innanzi indicata, è pari a €2.569,32.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio pendente innanzi al TAR Puglia –Lecce-, e di conferire il mandato all'Avv. Ada Matteo, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 973

**Cont. n. 1349/07/GI-AL –Corte d'Appello di Bari. Regione Puglia c/Q.B.E.I.E.L. e Provincia di F. dei F.M.C.–. Ratifica incarico difensivo, Avv. Fabrizio Ferrante, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 7.2.2007, la Provincia di F. dei F.M.C. adiva il Tribunale di Foggia al fine di ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità della ASL Foggia, della Gestione Liquidatoria della ex USL FG 4 e della Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, in ordine ai danni occorsi all'immobile concesso in locazione con contratto del 19.03.1979 dell'Ente Ospedaliero "Ospedale Civico" Vico del Gargano, e condannare i predetti Enti al risarcimento del danno nella misura pari a € 2.338.485,60;
- si costituivano in giudizio gli Enti i quali eccepivano, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, nel merito, contestavano le avverse pretese sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*;
- con sentenza n. 85 del 13.01.2016 –oggetto di gravame- il Tribunale di Foggia così decideva:  
*"1) rigetta la domanda spiegata nei confronti della Regione Puglia; 2) rigetta la domanda spiegata nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL FG 4; 3) condanna la ASL FG/1 San Severo al pagamento di euro 274.503,398 in favore della Provincia di F. dei F.M.C. a titolo di risarcimento danni; 4) accoglie le domande di garanzie proposte dalla ASL FG/1 San Severo e per l'effetto condanna le Compagnie di Assicurazione chiamate in causa a tenere indenne ed a rivalere la ASL FG/1 San Severo della somma complessiva che quest'ultimo Ente è tenuto a corrispondere alla ricorrente"*;
- la Q.B.E., quale garante della ASL FG/1, con atto di appello ex art. 433 c.p.c. con istanza di inibitoria del 6.4.2016 ritualmente notificato al procuratore costituito per la Regione Puglia Avv. Fabrizio Ferrante del libero foro, ha proposto gravame avverso la citata sentenza;
- l'Avv. Ferrante con pec del 7.5.2016 ha espresso parere legale in ordine all'opportunità per l'Ente di costituirsi nel prefato giudizio al fine di consolidare e confermare l'esito favorevole del primo grado;
- Ritenuto necessario, pertanto, costituirsi in giudizio, il Presidente della G.R. p.t., nelle more che si completi la procedura per la costituzione di un elenco degli Avvocati esterni di cui alla nota dell'Avvocato Coordinatore Prot. AOO\_024/6552 del 16.5.2016, e in considerazione dell'imminenza dell'udienza collegiale dell'8.6.2016, con provvedimento urgente del 25/5/2016 ha conferito mandato difensivo all'Avv. Fabrizio Ferrante, del libero foro, già costituito nel primo grado di giudizio
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Fabrizio Ferrante alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. . 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 12.226,15, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre il giudizio di che trattasi

(Valore delle cause: € 274.503,39; Settore di spesa: Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 12.226,15 (di cui € 9.636,00 a titolo di onorario; € 385,44 CPA; € 2.204,71 IVA) sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso. COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva innanzi indicata, è pari a € 3.667,84.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr.

nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bari (R.G. 554/2016) avverso la sentenza n. 85/2016 resa dal Tribunale di Foggia, e di conferire il mandato all'Avv. Fabrizio Ferrante, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 luglio 2016, n. 994

**Cont 1940/05/DL. ACI Bari c/ Comune Bari e Regione Puglia. Tribunale Bari- Ufficio GIP. Ricorso ex art. 665 cpp. Nomina difensore interno. Avv. Sabina Ornella di Lecce**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Bari, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1034 del 20 marzo 1990, adottava il Piano di lottizzazione delle aree site al Lungomare Perotti, ed oggetto di proposte progettuali ritualmente presentate.

In data 11 maggio 1992, con deliberazione n. 91, il medesimo Consiglio Comunale approvava definitivamente il predetto Piano, indicato come "comparto 151", e, contestualmente, il Piano di lottizzazione del "comparto 141", limitrofo, al fine di avviare la lottizzazione dell'intera maglia urbanistica.

- La S.C. di Cassazione, con sentenza n. 256 del 28/01/2001, disponeva la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari dei suoli abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare, di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151/1989.

Tra i suoli inseriti nel piano di lottizzazione del "comparto "151", anch'essi soggetti alla misura amministrativa della confisca ed acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della l. 47/1985, veniva ricompresa una porzione di suolo edificatorio sito in Bari alla via Lungomare Perotti- (ex Opera Universitaria), già di proprietà dell'Opera Universitaria, trasferito alla Regione Puglia per effetto del decreto n. 536/1979, identificato in catasto alla p.lla 1297/16057, fg. 123, p.lla 9 (parte), di estensione pari a mq 3321.

Tanto, pur non avendo la Regione Puglia mai, neppure implicitamente, prestato il proprio consenso all'inclusione dello stesso nel Piano di Lottizzazione, né sottoscritto il Piano di lottizzazione.

Per effetto della confisca dei suoli oggetto della lottizzazione abusiva, la Regione Puglia ed altri proprietari delle aree comprese nella maglia urbanistica citata ingiustamente ne perdevano la proprietà.

-In data 22 ottobre 2015, l'AUTOMOBIL CLUB Bari, proprietaria di un'area anch'essa confiscata, ha notificato alla Regione Puglia un atto di invito e diffida, avente ad oggetto la richiesta di adozione dei provvedimenti di competenza, tesi ad ottenere la porzione di suolo confiscata nella sua " *originaria autonomia dominicale e catastale*". –

Lo stesso atto risulta notificato al Comune di Bari con invito ad " *adottare, nella qualità di illegittimo detentore del suolo A.C.I Bari, tutti gli atti e adempimenti necessari a disporre l'immediata annotazione dell'ordinanza di revoca della confisca ed a garantire all'ente intimante l'effettiva reimmissione nel possesso e i pieno ed esclusivo godimento del bene. Tanto provvedendo ad attivare il procedimento ex art.666 del c.p.p. per la porzione immobiliare di proprietà, a sollecitare l'adempimento alla Regione Puglia, cui il presente atto viene notificato per legale scienza e conoscenza ove detto ente non avesse a ciò ancora provveduto, nonchè a procedere ad un rifrazionamento che restituisca alla porzione immobiliare dell'A.C.I. Bari la sua originaria autonomia dominicale e catastale*".

- La richiesta è supportata dalla attestazione comunale, inviata in riscontro alla citata diffida, in ordine all'impossibilità di annotare l'ordinanza di restituzione, posto che la quota parte di proprietà dell'ACI fa parte della maggior consistenza della p.lla 9 del fg. N.123: " *quest'ultima di estensione catastale di mq 5780, risulta, dagli atti in possesso di questa struttura, di proprietà indivisa, per mancata introduzione di tipi di frazionamento da parte dell'ex UTE, ora Agenzia del Territorio, per mq 1850 dell'ACI, per mq 3321 della Regione Puglia e mq 609 del Comune di Bari.*

*Pertanto in mancanza di una ordinanza di sconfinca in capo alla Regione Puglia e Comune di Bari, sulle*

*succitate porzioni non è possibile effettuare alcuna annotazione...”.*

- In data 23 maggio 2016, con nota indirizzata all'Avvocatura Regionale, l'avv. Francesco Ranieri, nella qualità di difensore dell'ACI, ha chiesto riscontro all'atto di diffida.
- Anche il Comune di Bari, con nota della Ripartizione Avvocatura del 21 aprile 2016, rappresentando la situazione dell'area in questione, ha invitato la Regione Puglia a procedere concordemente alla proposizione dell'incidente di esecuzione per la quota parte di sua proprietà.
- Al fine di evitare controversie in ordine all'area in questione e, contestualmente, recuperare al demanio regionale la porzione di suolo innanzi individuata, si rende necessario chiedere la revoca della confisca della detta area, sperando, all'uopo, incidente di esecuzione, di cui all'art. 665 cpp. Tanto, senza rinuncia ad ogni e qualsiasi azione, già preannunziata, all'esito dei giudizi pendenti innanzi alle differenti sedi giudiziarie, innanzi alle quali la Regione Puglia è stata chiamata a titolo di responsabilità in via diretta o in garanzia o regresso.

Si ritiene, pertanto, di procedere nel senso innanzi indicato, conferendo, all'uopo, il mandato all'avvocato interno Sabina Ornella di Lecce, costituita in tutti i giudizi aventi ad oggetto la controversa questione lottizzatoria.

#### **SEZIONE DI SPESA – DEMANIO E PATRIMONIO**

**VALORE DELLA CAUSA:** INDETERMINABILE DI PARTICOLARE INTERESSE

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

- Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge



#### **DELIBERA**

- di procedere nel senso innanzi indicato, e, per l'effetto, proporre incidente di esecuzione, di cui all'art. 665 cpp, al fine di richiedere la revoca della confisca dell' area sita in Bari alla via Lungomare Perotti- (ex Opera Universitaria), già di proprietà dell'Opera Universitaria, trasferita alla Regione Puglia per effetto del decreto n. 536/1979, identificata in catasto alla p.lla 1297/16057, fg. 123, p.lla 9 (parte), di estensione pari a mq 3321.

- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Sabina Ornella di Lecce.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)